

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 16 ottobre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giacco, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Palumbo, Pecoraro

Scanio, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LAVAGNINI: « Riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria » (4376);

VIGNI: « Norme per la tutela delle "città d'arte" » (4377);

PECORARO SCANIO: « Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento quali animali d'affezione » (4378);

PISAPIA e RUSSO SPENA: « Modifica all'articolo 137 del codice di procedura civile, in materia di notificazioni di atti giudiziari ed extragiudiziari » (4379);

PISAPIA: « Modifica dell'articolo 28 del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici » (4380);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti » (4381);

BUEMI ed altri: « Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli amba-

sciatori, del personale delle ambasciate e degli uffici consolari e delle loro famiglie residenti temporaneamente all'estero » (4382);

STRADELLA: « Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio per gli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza » (4383);

NUVOLI: « Disposizioni per contrastare le condotte volte ad alterare l'attività della pubblica amministrazione » (4384).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

*III Commissione (Affari esteri):*

LETTIERI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Raffaele Ciriello » (doc. XXII, n. 14) – *Parere delle Commissioni I e II.*

#### **Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 8 ottobre 2003, l'onorevole Nicola VENDOLA ha rappresentato alla Presidenza che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Messina, atto di citazione di Nino Calarco) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, la richiesta è stata assegnata alla Giunta per le autorizzazioni.

#### **Annuncio di risoluzioni del Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni approvate nella sessione dal 1° al 4 settembre 2003. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica popolare cinese dall'altro », (doc. XII, n. 287) – *alla IX Commissione permanente (Trasporti);*

« una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa la possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 », (doc. XII, n. 288) – *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);*

« una risoluzione sui diritti umani nel mondo nel 2002 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani », (doc. XII, n. 289) – *alla III Commissione permanente (Affari esteri);*

« una risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea

(2002) », (doc. XII, n. 290) — *alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 3 ottobre 2003, ha trasmesso due note relative agli impegni assunti in risposta alle interrogazioni DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri n. 4-05062, DELMASTRO DELLE VEDOVE nn. 4-05063, 4-05065, 4-05066 e GERACI n. 4-05075, pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta del 26 maggio 2003; LETTIERI n. 5-01123, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni dell'11 dicembre 2002, concernenti i crediti vantati dalle imprese italiane in Libia.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

#### **Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 ottobre 2003,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione in merito al raggiungimento dei limiti della spesa autorizzata dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente la previsione di equa ripartizione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile (doc. XXVII, n. 9).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nell'anno 2002 (doc. XXVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: ZELLER ED ALTRI; MEREU ED ALTRI; CÈ ED ALTRI; DI TEODORO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE, FATTA A STRASBURGO IL 5 NOVEMBRE 1992 (1723-2340-2547-2841-3539)**

**(A.C. 1723 – Sezione 1)**

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 3.**

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, e a decorrere dalla data di cui all'articolo 2 della presente legge, le disposizioni della Carta stessa si applicano su tutto il territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei termini indicati nell'allegato A alla presente legge.

**ALLEGATO A**

**DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE**

*Articolo 8, paragrafo 1:*

*a(i):* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*b(i):* lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

*b(ii):* lingua delle popolazioni parlanti il francese;

*b(iii):* lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

*b(iv):* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

*c(i):* lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

*c(ii):* lingua delle popolazioni parlanti il francese;

*c(iii):* lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

*c(iv):* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

*d(i):* lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

*d(ii)*: lingua delle popolazioni parlanti il francese;

*d(iii)*: lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

*f(ii)*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*f(iii)*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*g*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*h*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*i*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 9, paragrafo 1:*

*a(i)*: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

*a(ii)*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*a(iii)*: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene;

*a(iv)*: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

*b(i)*: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

*b(ii)*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene

e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*b(iii)*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*c(i)*: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

*c(ii)*: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

*c(iii)*: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige;

*d*: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige.

*Articolo 9, paragrafo 2:*

*c*: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

*Articolo 10, paragrafo 1:*

*a(i)*: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

*a(ii)*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*a(iii)*: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

*a(iv)*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

*b*: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

*c*: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 10, paragrafo 2:*

*a:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*b:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*c:* lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

*d:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*e:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*f:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*g:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 10, paragrafo 3:*

*a:* lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;

*b:* lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

*Articolo 10, paragrafo 4:*

*a:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*b:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*c:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 10, paragrafo 5:*

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 11, paragrafo 1:*

*a(iii):* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*b(ii):* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*c(ii):* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*d:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*e(i):* lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

*e(ii):* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione

di quelle dell'Alto Adige), greche, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 11, paragrafo 2:*

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 11, paragrafo 3:*

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 12, paragrafo 1:*

*a:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*b:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*c:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*d:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*e:* lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

*f:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*g:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*h:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 12, paragrafo 3:*

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 13, paragrafo 1:*

*c:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

*Articolo 13, paragrafo 2:*

*a:* lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

*b:* lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

*c:* lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige;

*d:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

*e:* lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige.

*Articolo 14:*

*a:* lingue delle popolazioni slovene e croate;

*b:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e

croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 3.**

*Al comma 1, allegato A, articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(iii) premettere la seguente:*

*a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.*

*Conseguentemente, sostituire la lettera a(iii) con la seguente:*

*a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige), greche e di quelle parlanti il friulano e il sardo;*

**3. 3.** *(testo riformulato)* Maran, Boato, Bressa, Leoni, Zeller.

**(Approvato)**

*Al comma 1, allegato A, all'articolo 11, paragrafo 1, alla lettera a(iii) premettere la seguente:*

*a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e delle popolazioni parlanti il francese, il ladino, il friulano, lo sloveno e il sardo;*

**3. 16.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

*Al comma 1, allegato A, all'articolo 11, paragrafo 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*f(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno;*

**3. 17.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

*Al comma 1, allegato A, articolo 11, paragrafo 1, dopo la lettera e(ii) aggiungere la seguente:*

*f(ii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese, il ladino e lo sloveno;*

**3. 18.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

*Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera a con la seguente:*

*a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese.*

**3. 19.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

*Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera b con la seguente:*

*a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;*

**3. 20.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

*Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera c con la seguente:*

*c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;*

**3. 21.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

*Al comma 1, allegato A, articolo 13, paragrafo 2, sostituire la lettera e con la seguente:*

*e: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige e di quelle parlanti il francese;*

**3. 22.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

*Al comma 1, allegato A, articolo 14, paragrafo 1, sostituire la lettera a con la seguente:*

*a:* lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

**3. 23.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. Ai fini di cui all'articolo 4 della Carta sono fatte salve le norme nazionali vigenti più favorevoli.

**3. 03.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. - 1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo saranno introdotte misure dirette ad assicurare, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate, la diffusione delle lingue friulana e sarda, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**3. 04.** *(ulteriore formulazione)* Le Commissioni.

**(Approvato)**

**(A.C. 1723 — Sezione 2)**

#### ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

##### ART. 4.

1. È istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la Consulta

Stato-minoranze linguistiche, composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia in cui risiede una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia, scelti fra i rappresentanti degli enti che abbiano nel proprio territorio una minoranza linguistica, nonché da sei rappresentanti delle amministrazioni statali designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, fra gli appartenenti alle amministrazioni maggiormente interessate, e da un rappresentante per ogni associazione comparativamente più rappresentativa di almeno due minoranze linguistiche riconosciute.

2. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 1 è periodicamente convocata, almeno due volte l'anno, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che la presiede.

3. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 1 esercita la vigilanza in ambito nazionale sul rispetto dei principi della Carta e della legislazione nazionale in materia. La Consulta propone al Governo il rapporto di cui all'articolo 15 della Carta e trasmette al Governo apposite relazioni annuali da inviare al Parlamento e ai consigli regionali delle zone di appartenenza delle singole minoranze interessate. La Consulta esprime pareri e formula proposte al Governo e alle regioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 4.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: consigli regionali aggiungere le seguenti: o provinciali.*

**4. 2.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

**(Approvato)**

**(A.C. 1723 – Sezione 3)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI

## ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 1723 – Sezione 4)**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo

## NULLA OSTA

sull'emendamento 3.3 Maran (*Nuova formulazione*) e sull'articolo aggiuntivo 3.04 delle Commissioni.

**(A.C. 1723 – Sezione 5)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'approvazione del provvedimento in esame costituisce una risposta necessaria, ma ancora parziale, al problema delle lingue minoritarie e delle comunità che ne fanno uso;

una effettiva protezione dei patrimoni linguistici minoritari richiede inter-

venti più vasti ed organici che garantiscano l'effettiva tutela di tutte le diversità linguistiche provviste dei requisiti di storicità d'impianto, di *animus* comunitario e di effettiva distanza rispetto al contesto linguistico nel quale si trovano inserite;

vi sono in Italia patrimoni linguistici pienamente compatibili con le tipologie ammesse a tutela, ma non sono contemplati né nel provvedimento in esame né nel testo della legge n. 482 del 1999, malgrado l'esplicito riconoscimento dei linguisti e nonostante la volontà delle popolazioni interessate e delle istituzioni territoriali che le rappresentano;

come rilevato dalle società scientifiche più rappresentative degli studiosi di scienza del linguaggio, tra tali idiomi ingiustamente esclusi dalla tutela di legge rientrano *in primis* le eteroglossie interne (con particolare riguardo all'idioma dei Tabarchini di Sardegna ed anche alle parlate galloitaliche di Sicilia e Basilicata),

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile iniziativa al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'idioma dei Tabarchini di Sardegna e di quello galloitalico di Sicilia e Basilicata.

9/1723/1. Mereu.

La Camera,

premessi che:

la ratifica ed esecuzione della Corte europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 15 novembre 1992, troverà particolare applicazione nelle zone di montagna dove nel tempo hanno potuto conservarsi;

l'opportuna tutela del patrimonio linguistico culturale del Paese passa anche attraverso un supporto socio-economico di

quelle realtà, onde evitare un ulteriore impoverimento demografico che disperderà ulteriormente tale patrimonio,

impegna il Governo

ad approvare, nel modo più rapido possibile e con le opportune dotazione finanziarie, la proposta governativa di revisione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (cosiddetta « legge sulla montagna »), da tempo annunciata ed oggi quanto mai necessaria.

9/1723/2. Rodeghiero, Vascon, Polledri.

La Camera,

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

impegna il Governo

a comunicare al Segretario generale del Consiglio d'Europa che la lingua piemon-

tese rientra tra le lingue riconosciute dallo Stato italiano come regionali o minoritarie.

9/1723/3. Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa per far sì che possano essere comunicate al segretario generale del Consiglio d'Europa, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 3, comma 2, della Carta, le lingue regionali o minoritarie riconosciute come tali dalle regioni ai sensi della definizione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Carta.

9/1723/4. Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli, Caparini, Luciano Dussin, Parolo, Gibelli.

**PROPOSTA DI LEGGE: PISCITELLO: DISPOSIZIONI PER CONSENTIRE L'ACCESSO AD INTERNET AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (232) ED ABBINATI PROGETTI DI LEGGE: BONO; JANNONE; CAMPA ED ALTRI; LABATE ED ALTRI; ZANELLA; DI TEODORO; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO (494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978)**

**(A.C. 232 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 4, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: « 5-bis. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio »;

all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: « promuovono » siano aggiunte le seguenti: « , nell'ambito delle disponibilità di bilancio, »;

all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « comma 1 » siano aggiunte le seguenti: « , nell'ambito delle disponibilità di bilancio ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 4.1 Zanella, 5.1 Magnolfi e 6.2 Zanella, e sugli articoli aggiuntivi 4.01 Zanella, 12.01 e 12.02 Magnolfi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 232 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.**

**ART. 1.**

*(Obiettivi e finalità).*

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

**(A.C. 232 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « accessibilità »: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) « tecnologie assistive »: gli strumenti e le soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

**(A.C. 232 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Soggetti erogatori).*

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico ed alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge non possono far parte persone disabili.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-  
L'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 3.**

*(Soggetti erogatori).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , alle aziende a partecipazione pubblica, alle banche di interesse nazionale, nonché a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea. Sono altresì tenuti al rispetto della presente legge tutte le agenzie e i soggetti del settore privato che ricevono incarichi di ricerca o consulenza dalle pubbliche amministrazioni e che devono mettere a disposizione del pubblico i dati risultanti dall'incarico.*

**3. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 232 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Obblighi per l'accessibilità).*

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di

beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La mancanza dei requisiti di accessibilità costituisce motivo di diniego in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici.

4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.

5. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione *hardware* e *software* e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

### ART. 4.

*(Obblighi per l'accessibilità).*

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in caso fino a: tale adeguamento con le seguenti: sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità.*

4. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sopprimere il comma 3.*

4. 3. La Commissione.

***(Approvato)***

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Al fine di una più completa e soddisfacente integrazione del personale disabile nelle attività degli uffici e per migliorare l'accessibilità dei siti *Web*, degli strumenti *hardware* e delle applicazioni *software* ad operatori ed utenti disabili, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, sono tenute a dotarsi di postazioni informatiche con caratteristiche sia *hardware* che *software* opportunamente dedicate e adeguate al loro utilizzo da parte dei dipendenti e/o studenti disabili.

4. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.